

STATUTO

CASA EMMAUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: IGLESIAS CA REGIONE SAN
LORENZO S.N.

Numero REA: CA - 279126

Codice fiscale: 02289800928

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-02-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" Raccolta n.3455	
STATUTO	
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE	
È costituita una società cooperativa, denominata:	
"CASA EMMAUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
La sede è fissata nel Comune di Iglesias, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.	
La decisione di variare l'indirizzo, nell'ambito dello stesso Comune è di competenza dell'organo amministrativo. L'Organo Amministrativo può istituire agenzie ed uffici anche in altre località.	
ARTICOLO 2 - DURATA	
La durata della società è fissata a tempo indeterminato, sino a diversa deliberazione dell'Assemblea, con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dello Statuto.	
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO	
ARTICOLO 3 - NORMATIVA GENERALE	
Alla Cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti mutualistici e attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del codice civile, quelle del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112, nonché le prescrizioni stabilite dalla legge n. 381 dell'8 novembre 1991. In quanto compa-	

	tibili, si applicano le disposizioni previste dal	
	Titolo V del codice civile, in materia di società	
	per azioni.	
	ARTICOLO 4 - NORMATIVA SPECIALE	
	La Cooperativa adotta il modello societario della	
	società per azioni in quanto compatibile con la di-	
	sciplina prevista dal codice vigente in materia di	
	società cooperative.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la so-	
	cietà con il suo patrimonio.	
	ARTICOLO 5 - REGIME MUTUALISTICO	
	La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività,	
	intende orientare la gestione sociale al conseguimen-	
	to dei parametri di scambio mutualistico preva-	
	lente ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del co-	
	dice civile.	
	A norma dell'articolo 2514 del codice civile trove-	
	ranno applicazione nella Cooperativa i principi del-	
	la mutualità prevalente e quindi:	
	1. il divieto di distribuire i dividendi in misura	
	superiore all'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto	
	al capitale effettivamente versato;	
	2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari	
	offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in mi-	

4 di 52

dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi, essa si avvale prevalentemente, nello svolgimento della sua attività, delle prestazioni lavorative dei soci.

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta dei bisogni di persone, come definito dalla legge 8.11.1991 n. 381 ed eventuali modificazioni ed integrazioni, attuando, in forma mutualistica e senza fini speculativi, l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Con deliberazione dell'organo amministrativo potrà dare altresì adesione ad organismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative di carattere mutualistico, cooperativistico, di lavoro e solidaristico.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo italiano ed europeo.

	Per ciò stesso la cooperativa, aderisce alla Lega	
	Nazionale delle Cooperative e Mutue e ai suoi organi	
	periferici, nella cui giurisdizione ha le proprie	
	sedi.	
	ARTICOLO 7 – OGGETTO SOCIALE	
	Considerato lo scopo mutualistico della Società, co-	
	sì come definito all'articolo precedente, nonché i	
	requisiti e gli interessi dei soci come più oltre	
	determinati, la Cooperativa svolgerà, in maniera	
	stabile e principale, secondo quanto previsto dal	
	d.lgs.112/2017, un'attività di impresa di interesse	
	generale, senza scopo di lucro e per finalità civi-	
	che, solidaristiche e di utilità sociale, adottando	
	modalità di gestione responsabili e trasparenti e	
	favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavorato-	
	ri, degli utenti e degli altri soggetti interessati	
	alla sua attività.	
	Essa persegue:	
	a) lo studio delle cause di ogni forma di disagio	
	personale, familiare e sociale, in modo parti-	
	colare connesso alle dipendenze patologiche o	
	derivante da inadeguatezza del reddito	
	(L.328/00) o da disabilità (L.104/92), anche in	
	collaborazione con istituzioni ed Enti pubblici	
	e privati e attraverso l'adesione a federazioni	

	o consorzi fra associazioni, enti e istituzioni;	
	b) lo studio e la progettazione di ogni intervento	
	atto a prevenire il disagio, ad attenuarlo, a	
	risolverlo, anche in collaborazione con istitu-	
	zioni ed Enti pubblici e privati, e attraverso	
	l'adesione a federazioni o consorzi fra asso-	
	ciazioni enti ed istituzioni;	
	c) l'accoglienza, l'assistenza, la terapia, la	
	riabilitazione di quanti, minori e adulti, vi-	
	vono gravi situazioni di disagio, di marginali-	
	tà sociale, di dipendenza patologica e di pato-	
	logie psichiatriche;	
	d) la promozione di tutte le iniziative possibili	
	presso Enti pubblici e privati al fine di sen-	
	sibilizzare l'opinione pubblica sul disagio,	
	anche per favorire il reinserimento sociale di	
	soggetti svantaggiati;	
	e) la stipula di convenzioni con Enti pubblici e	
	privati per lo studio, la progettazione e la	
	gestione di interventi di prevenzione, terapia	
	e riabilitazione di soggetti in gravi condizio-	
	ni di disagio, di marginalità sociale, di di-	
	pendenza patologica e di patologie psichiatri-	
	che;	

	f) l'organizzazione di seminari e convegni di ag-	
	giornamento;	
	g) la promozione di ogni altra attività necessaria	
	e utile al raggiungimento dei fini associativi	
	ivi compresa l'organizzazione di attività cul-	
	turali, artistiche o ricreative di interesse	
	sociale, incluse attività anche editoriali, di	
	promozione e diffusione della cultura e della	
	pratica del volontariato e delle attività di	
	interesse generale;	
	h) la formazione professionale, ai sensi della	
	legge 28 marzo 2003, n. 53, di quanti operano	
	con soggetti in condizione di disagio, di mar-	
	ginalità sociale, di dipendenza patologica e di	
	patologie psichiatriche;	
	i) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale	
	dei migranti sia in Italia che all'estero, an-	
	che mediante la partecipazione a missioni uma-	
	nitarie;	
	La società potrà altresì svolgere le seguenti atti-	
	vità:	
	j) attività di affitta camere per brevi periodi,	
	con la gestione di strutture ricettive, come	
	alberghi, bed and breakfast, locazioni turisti-	
	che e affitti di camere, alloggi e appartamenti	

	per soggiorni temporanei, nonché tutte le atti-	
	vità accessorie e connesse, quali la gestione	
	di servizi di accoglienza, ristorazione, lavan-	
	deria, pulizia, e ogni altra attività comple-	
	mentare alla fruizione dell'alloggio;	
	k) attività di ristorazione e somministrazione di	
	alimenti e bevande, con la gestione di risto-	
	ranti, pizzerie, trattorie, bar, caffè, pastic-	
	cerie, gelaterie e attività analoghe, anche at-	
	traverso la gestione di servizi di catering e	
	banqueting, nel rispetto delle normative vigen-	
	ti;	
	l) attività di bar (servizio di somministrazione	
	di bevande alcoliche e analcoliche, anche con	
	la possibilità di somministrare alimenti legge-	
	ri e snack) e qualsiasi altra attività commer-	
	ciale, industriale o di servizi che risulti	
	connessa o accessoria a quelle sopra indicate.	
	Gli introiti derivanti dall'esercizio dell'attività	
	sociale devono essere in misura superiore al 70% ri-	
	spetto ai proventi complessivi dell'esercizio. Qua-	
	lora residuassero utili o avanzi di gestione, do-	
	vranno essere destinati allo svolgimento	
	dell'attività statutaria o ad incremento del patri-	
	monio. E' vietata la distribuzione, anche in forma	

indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati in favore di fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori o altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Si considera distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015 n. 81;

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione dei dividendi dal comma 3 lettera a);

	d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi	
	che, senza valide ragioni economiche, siano superio-	
	ri al loro valore normale;	
	e) le cessioni di beni e prestazioni di servizi a	
	condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a	
	soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai	
	componenti gli organi amministrativi e di controllo,	
	a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'orga-	
	nizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che ef-	
	fettuano erogazioni liberali a favore	
	dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo	
	grado ed ai loro affini entro i secondo grado nonché	
	alle associazione da questi direttamente o indiret-	
	tamente controllate o collegate, esclusivamente in	
	ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni	
	o prestazioni non costituiscano l'oggetto	
	dell'attività di interesse generale di cui	
	all'oggetto sociale;	
	f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche	
	e dagli intermediari finanziari autorizzati, di in-	
	teressi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni	
	specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di	
	referimento, salvo l'adeguamento del detto limite	
	con decreto del Ministero del lavoro e delle politi-	
	che sociali di concerto con il Ministero	

	dell'economia e delle finanze.	
	La Cooperativa sociale potrà compiere inoltre tutti	
	gli atti ritenuti necessari o soltanto utili per il	
	conseguimento dell'oggetto sociale, così in breve	
	potrà porre in essere operazioni mobiliari, immobi-	
	liari, industriali, commerciali e finanziarie, com-	
	presi il rilascio di garanzie reali e personali, an-	
	che a favore di terzi e quale terza datrice di ipo-	
	teca, la costituzione di fondi per lo sviluppo tec-	
	nologico per la ristrutturazione o per il potenzia-	
	mento aziendale e l'adozione di procedure di pro-	
	grammazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale ai sensi della Legge 31	
	gennaio 1992 n° 59 ed eventuali norme modificative	
	ed integrative. Potrà assumere interessenze e parte-	
	cipazioni in altre società ed enti aventi scopo ana-	
	logo od affine al proprio.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, fina-	
	lizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, se-	
	condo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e	
	dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale	
	attività sono definite con apposito Regolamento ap-	
	provato dai soci.	
	La Cooperativa può aderire o stipulare contratti per	
	la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici,	

	ai sensi dell'art. 2545 <i>septies</i> del codice civile,	
	previa delibera da parte dell'Assemblea dei soci.	
	ARTICOLO 8 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	
	La Cooperativa nello svolgimento della propria atti-	
	ività, si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni	
	lavorative dei soci e comunque, avvalendosi anche di	
	soggetti diversi dai soci.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e	
	dell'oggetto sociale, potrà comunque occasionalmente	
	ovvero in modo continuativo avvalersi della presta-	
	zione di terzi soggetti con i quali si converrà la	
	natura ed il tipo di rapporto di prestazione da in-	
	staurare.	
	Le modalità di assunzione e di nomina del personale,	
	nonché i diritti, i doveri, le attribuzioni e le	
	mansioni dello stesso, troveranno fonte nel Regola-	
	mento di cui all'art. 6 della Legge 3 aprile 2001,	
	n° 142 e nel rispetto comunque delle vigenti norme	
	di legge, in particolare della Legge n° 62/2000 e	
	del contratto collettivo nazionale di settore.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici, la cooperativa	
	deve rispettare il principio della parità di tratta-	
	mento tra i soci cooperatori.	
	I SOCI	
	ARTICOLO 9 - REQUISITI DEI SOCI	

Il numero dei soci è illimitato e variabile.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1.1 Soci lavoratori: Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che esercitano l'arte o il mestiere corrispondenti alla specialità della Cooperativa e abbiano maturato una capacità professionale nei settori definiti nell'oggetto della società e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approva-

to dall'Assemblea dei soci in conformità a quanto stabilito dalla legge 142/2001 e successive modificazioni.

1.2 Soci in prova (a norma dell'art. 2527) sono soci cooperatori ammessi in una categoria speciale in virtù dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa. Tali soci non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo di cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

Il socio in prova ha l'obbligo di partecipare alla vita sociale ma non ha diritto di voto nelle assemblee.

Nel caso tale categoria superi il limite anzidetto il Consiglio di Amministrazione provvederà al ripristino dei rapporti previsti dalla legge o dall'atto costitutivo.

Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare **persone giuridiche** pubbliche o private le cui attività siano conformi allo scopo perseguito dalla cooperativa ed abbiano i requisiti necessari per l'ammissione nella società.

1.3 soci volontari (articolo 2 legge 381/91) sono i

soci che partecipano all'attività lavorativa della società ma senza percepire compenso di alcuna natura, fatti salvi i rimborsi delle spese vive effettivamente sostenute e documentate: i soci volontari non possono superare il 50% di tutti i soci e devono essere iscritti in una separata sezione del libro soci, nonché assoggettati ad assicurazione INAIL contro gli infortuni, qualora svolgano di fatto attività assicurabili.

2.1 Soci finanziatori e titolari di strumenti finanziari

La Cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi, **secondo la disciplina prevista per le società per azioni e dalle leggi speciali**. Si applicheranno gli articoli 2346 e segg. e gli articoli 2410 e segg., nonché la Legge n° 59/92.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della Cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio

	della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.	
	Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2545-bis del codice civile.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche aventi la capacità di agire ed in particolare coloro che abbiano già maturato esperienza lavorativa e professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della Cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.	
	Non possono in ogni caso essere ammessi come soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della Cooperativa.	

È, inoltre, fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre Cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

ARTICOLO 10 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere almeno i seguenti dati ed elementi:

a) - se **persona fisica** - autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, cittadinanza, titolo di studio, competenze professionali o titoli specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento;

b) - se **persona giuridica** - denominazione sociale, sede e codice fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione;

c) - l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale esperienza professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa,

delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento;

d) - l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo fissato dalla legge;

e) - la dichiarazione di rispettare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

ARTICOLO 11 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 9) e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro 60 (sessanta) giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare entro 60 (sessanta) giorni la relativa delibera e comunicarla

all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 12 - OBBLIGHI DEI SOCI

I soci sono obbligati a versare con le modalità e i termini che verranno indicati dall'organo amministrativo:

- le quote sociali o le azioni sottoscritte;
- l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea;
- l'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'organo amministrativo.

Essi inoltre sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in

21 di 52

	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione	
	deve essere motivato. Contro il diniego il socio en-	
	tro sessanta giorni dal ricevimento della comunica-	
	zione può proporre opposizione al Tribunale.	
	ARTICOLO 13 - CATEGORIA SPECIALE	
	PER I NUOVI SOCI COOPERATORI:	
	I nuovi soci cooperatori possono essere ammessi, a	
	giudizio insindacabile dell'organo amministrativo,	
	tenuto conto di quanto indicato nella domanda di am-	
	missione, nella speciale categoria dei soci di cui	
	al 3° comma dell'art. 2527 del codice civile.	
	Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse	
	alla loro formazione professionale, ovvero, al loro	
	inserimento nell'impresa.	
	I soci iscritti nella categoria speciale non possono	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei	
	soci cooperatori.	
	L'organo amministrativo può ammettere alla categoria	
	dei soci speciali:	
	- coloro che devono completare o integrare la loro	
	formazione professionale in ragione del perseguimen-	
	to degli scopi sociali ed economici, in coerenza con	
	le strategie di medio e lungo periodo della Coopera-	
	tiva;	
	- coloro che sono in grado di concorrere, ancorché	

parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito Regolamento, stabilisce almeno:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non può comunque superare il limite di 5 (cinque) anni;

- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;

- il numero delle quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore ad 1/3 (un terzo) di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il

24 di 52

perativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dagli articoli 10, 11 e 12.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'apposito Regolamento, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dagli articoli 15 e 16.

ARTICOLO 14 - RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che:

- a) - abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) - non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

L'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del pre-

sente statuto, legittimano il recesso.

Se i presupposti del recesso non sussistono, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio.

Il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ARTICOLO 15 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

L'esclusione è pronunciata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio:

a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione in cooperativa;

b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;

c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 9);

d) che compia attività dannosa per la cooperativa o che sia in concorrenza con essa o che sia in conflitto d'interessi rispetto alla carica assunta all'interno della stessa;

	e) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal	
	presente statuto, dai regolamenti, dalle delibera-	
	zioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) che senza giustificato motivo si renda moroso nel	
	pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti	
	di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso	
	la cooperativa;	
	g) che in qualunque modo danneggia moralmente o ma-	
	terialmente la società, oppure fomenta dissidi o di-	
	sordini tra soci;	
	h) che volontariamente abbia rassegnato le proprie	
	dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordi-	
	nato o abbia dichiarato la sua volontà di interrom-	
	pere qualsiasi altro rapporto di lavoro;	
	i) che abbia subito un provvedimento di licenziamen-	
	to per giustificato motivo oggettivo nell'ambito	
	delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai	
	fini dell'erogazione di strumenti pubblici a soste-	
	gno del reddito dei lavoratori;	
	l) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subor-	
	dinato subisca un provvedimento di licenziamento per	
	motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato	
	motivo soggettivo;	
	m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordi-	
	nato sia stato risolto dalla cooperativa per inadem-	

pimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione davanti al Tribunale competente.

ART. 16 - PROVVEDIMENTI IN CASO DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico.

In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà alla data di deliberazione dell'organo amministrativo con cui si constataano i legittimi motivi del recesso.

In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

ART. 17 - DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione - eventualmente ridotta in propor-

zione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e dell'eventuale sovrapprezzo deve essere fatto entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può avvenire in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di tre anni.

ARTICOLO 18 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo.

Qualora gli eredi non possano subentrare per carenza dei requisiti o non intendano esercitare il diritto

di subingresso, conseguono il diritto al rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

ARTICOLO 19 - STRUMENTI FINANZIARI

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può emettere strumenti finanziari, **secondo la disciplina prevista per le società per azioni.**

La Cooperativa potrà altresì emettere, con le medesime modalità, quote o azioni destinate a soci sovventori, nel rispetto dell'art. 4 della legge n° 59/92 e di ogni altra disposizione legislativa in materia.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corrisponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'Assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

E' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui all'art. 23 del presente statuto.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE, RISTORNI, BILANCIO

E RIPARTO DEGLI UTILI

ARTICOLO 20 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- da un numero illimitato di quote sociali o azioni del valore nominale di euro 100,00 (cento);
- dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 19 del presente statuto;
- dalle quote o azioni sottoscritte dai soci sovventori, nel rispetto dell'art. 4 della legge n° 59/92,

di cui al precedente art. 19 del presente statuto;

2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo articolo 23) e con il valore delle quote o delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote sociali o delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sociali o delle azioni sottoscritte.

Le riserve, ad eccezione di quella di cui al punto 3, sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

ARTICOLO 21 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo ammini-

strativo provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile.

Gli amministratori documentano in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del codice civile.

Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.

In tale relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse even-

tualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni. Le ragioni della dilazione dovranno risultare nella relazione sulla gestione.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

ARTICOLO 22 - RISTORNI

L'Assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali debbono risultare in linea con le seguenti direttive:

- a) - aver agito nell'ambito della Cooperativa attivamente per il perseguimento dell'oggetto sociale;
- b) - non trovarsi nella condizione di morosità nei confronti della Cooperativa;
- c) - non essere stati richiamati verbalmente ovvero per iscritto per atti, fatti, comportamenti ritenuti dannosi per la Cooperativa;
- d) - essere soci della cooperativa da almeno dodici

mesi;

e) - non aver presentato richiesta di dimissioni dalla Cooperativa.

I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte e versate.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.

ARTICOLO 23 - DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

a) - una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale;

b) - una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c) - un eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia e dal precedente art. 22);

d) - un'eventuale quota, quale dividendo, raggugliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da distribuire in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni fruttife-

	ri, aumentato di due punti e mezzo; è fatto divieto	
	di distribuire i dividendi in misura superiore;	
	e) - un'eventuale quota ad aumento gratuito del ca-	
	pitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti	
	consentiti dalle leggi in materia per il mantenimen-	
	to dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;	
	f) - quanto residua alla riserva straordinaria.	
	In ogni caso l'Assemblea potrà deliberare, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge ai fi-	
	ni del mantenimento dei requisiti mutualistici ai	
	fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei com-	
	mi precedenti, che la totalità degli utili di eser-	
	cizio sia devoluta alle riserve indivisibili.	
	ARTICOLO 24 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE SOCIALI O	
	DELLE AZIONI	
	Il socio che intende trasferire le proprie quote so-	
	ciali o le proprie azioni deve darne comunicazione	
	scritta all'organo amministrativo con lettera racco-	
	mandata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione	
	deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta)	
	giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine il socio è libero di trasferire	
	le proprie quote sociali o le proprie azioni e la	
	cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'ac-	

quirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione al trasferimento delle azioni deve essere motivato.

Contro il diniego il socio può, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al Tribunale competente.

Le quote o le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota e sulle azioni del medesimo.

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 25 - SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E ORGANI

SOCIALI

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) l'organo di controllo o revisore se nominato;

ASSEMBLEA

ARTICOLO 26 - CONVOCAZIONE

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo

mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima; l'avviso deve essere recapitato ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci, per lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, i l'organo di controllo o il revisore sono presenti ovvero, per dichiarazione del Presidente dell'Assemblea, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione. Se gli amministratori o l'organo di controllo o revisore, se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della società nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno en-

tro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale
o, entro termini più lunghi (comunque non superiori
a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) così co-
me previsto nell'art. 21 del presente statuto.

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta
sia ritenuto necessario dall'organo amministrativo o
ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente
l'indicazione delle materie da trattare, da tanti
soci che esprimano almeno un decimo dei voti spet-
tanti ai soci cooperatori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere
luogo entro 20 (venti) giorni dalla data di presen-
tazione della richiesta stessa.

Per le decisioni che riguardano:

- le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto
sociale;
- le operazioni che comportano una sostanziale modi-
ficazione dell'oggetto sociale o una rilevante modi-
ficazione dei diritti dei soci;
- lo scioglimento della società;
- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgi-
mento della liquidazione;

la deliberazione dell'Assemblea deve essere assunta
alla presenza di un notaio.

ARTICOLO 27 - DECISIONI DEI SOCI RIUNITI IN ASSEM-

BLEA

L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- nomina e revoca gli Amministratori, nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

Le decisioni di competenza dell'assemblea ordinaria o straordinaria sono assunte mediante deliberazione

	assembleare, con le modalità previste dal codice ci-	
	vile in materia di S.p.A..	
	ARTICOLO 28 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA	
	L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:	
	- in prima convocazione quando intervengono perso-	
	nalmente o per delega la metà più uno dei voti spet-	
	tanti ai soci;	
	- in seconda convocazione, qualunque sia il numero	
	dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi	
	diritto al voto.	
	Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea,	
	sia in prima come in seconda convocazione, è neces-	
	saria la maggioranza assoluta dei voti dei soci pre-	
	senti o rappresentati.	
	L'Assemblea straordinaria , in prima convocazione,	
	delibera con il voto favorevole di tanti soci tali	
	da rappresentare più del 50% dei voti spettanti alla	
	totalità dei soci.	
	In seconda convocazione, è regolarmente costituita	
	con la partecipazione di oltre un terzo del capitale	
	sociale e delibera con il voto favorevole almeno due	
	terzi dei voti spettanti alla totalità dei soci.	
	ART. 29 - DIRITTO DI VOTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEM-	
	BLEA	
	Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che ri-	

sultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte, fermi rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i soci iscritti nella categoria speciale dall'art. 13) del presente statuto.

Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sociali o delle azioni possedute; per i soci iscritti nella categoria speciale si rinvia all'art. 13) del presente statuto.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.

Ad ogni socio non possono essere conferite più di due deleghe.

ARTICOLO 30 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dall'Assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'Assemblea con la maggioranza dei voti presenti. La nomina del segre-

tario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 31 - AMMINISTRATORI

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre a nove membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato costituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e un Vice - Presidente.

ARTICOLO 32 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richieda la maggioranza dei suoi componenti o il Collegio Sindacale con deliberazione assunta a maggioranza.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, all'organo di controllo o revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo o revisore, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva

della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cooperativa.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, e dall'articolo 2544 c.c.

Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale, nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipa-

zione rilevante in altra società.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dal collegio sindacale se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori soci cooperatori nominati dall'Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Se vengono a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero collegio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere, nel frattempo, gli atti di ordinaria amministrazione.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ARTICOLO 33 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati i limiti ai poteri del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo com-

	posto da alcuni dei suoi membri ovvero a uno o più	
	dei suoi componenti (Amministratori delegati).	
	Possono essere nominati direttori, institori o pro-	
	curatori per il compimento di determinati atti o ca-	
	tegorie di atti, determinandone i poteri.	
	ARTICOLO 34 - RAPPRESENTANZA LEGALE	
	La firma sociale e la rappresentanza legale della	
	società sono affidate anche in giudizio al Presiden-	
	te del Consiglio, al Vicepresidente ed agli Ammini-	
	stratori delegati, se nominati.	
	ARTICOLO 35 - COLLEGIO SINDACALE	
	Il collegio sindacale si compone di tre membri ef-	
	fettivi e due supplenti, tutti in possesso dei re-	
	quisiti di legge.	
	I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in	
	ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei re-	
	quisiti di legge, agli effettivi che eventualmente	
	si rendessero indisponibili nel corso del mandato.	
	Il Presidente del collegio sindacale è nominato	
	dall'assemblea.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi, e sca-	
	dono alla data dell'assemblea convocata per l'appro-	
	vazione del bilancio relativo al terzo esercizio	
	della carica.	
	La cessazione dei sindaci per scadenza del termine	

	ha effetto dal momento in cui il collegio è stato	
	ricostituito.	
	Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della	
	legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di	
	corretta amministrazione ed in particolare sull'ade-	
	guatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo	
	e contabile adottato dalla società e dal suo concre-	
	to funzionamento.	
	Ricorrendo i presupposti di cui all'art.2409 - bis	
	del codice civile, l'assemblea potrà affidare il	
	controllo contabile al collegio sindacale, ove que-	
	sto sia nominato.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni	
	e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale	
	sottoscritto dagli intervenuti.	
	Il collegio sindacale è regolarmente costituito con	
	la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera	
	a maggioranza assoluta dei presenti.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze del consi-	
	glio di amministrazione, alle assemblee e alle riu-	
	nioni del comitato esecutivo.	
	In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da	
	parte degli amministratori, il collegio sindacale	
	deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblica-	
	zioni prescritte dalla legge.	

Può altresì, previa comunicazione al Presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

I sindaci, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art.2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

Dovranno inoltre documentare le condizioni di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 codice civile.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserire nell'apposito libro.

ART.36 - CONTROLLO CONTABILE

Il controllo contabile è svolto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

Il revisore contabile è nominato dall'assemblea dei soci e resta in carica tre anni.

Il controllo contabile, quanto ricorrono le ipotesi

previste dall'art.2409 - bis, terzo comma del codice civile, può essere demandato dall'assemblea ordinaria al collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale deve essere costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

Il revisore o la società di revisione:

1) verifica nel corso dell'esercizio o con una periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale

e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

3) esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

L'incarico di controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale.

SCIoglimento E ALTRE DISPOSIZIONI

ARTICOLO 37 - SCIoglimento

La Cooperativa si scioglie per le cause previste

	dalla legge nonché nei seguenti casi:	
	- impossibilità del raggiungimento dello scopo so-	
	ciale;	
	- deliberazione dell'Assemblea dei soci in seduta	
	straordinaria.	
	Nel caso si verifichi una delle suddette cause di	
	scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia	
	mediante iscrizione di una corrispondente dichiara-	
	zione presso l'ufficio del Registro delle Imprese.	
	Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimen-	
	to della Cooperativa o deliberato lo scioglimento	
	della stessa, l'Assemblea, con le maggioranze previ-	
	ste per le modificazioni dell'atto costitutivo e	
	dello statuto, dispone in merito alla determinazione	
	del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina	
	degli stessi, al compenso e ai criteri di liquida-	
	zione.	
	Il patrimonio sociale residuo, dedotti soltanto il	
	capitale versato e rivalutato e i dividendi even-	
	tualmente maturati, sarà devoluto al fondo mutuali-	
	stico di promozione e sviluppo della cooperazione di	
	cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.	
	L'Assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora	
	non previsto ma obbligatorio per legge.	
	La società potrà, in qualunque momento, revocare lo	

[illegible]